*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 197**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 24 agosto 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135/L

LEGGE 25 luglio 2000, n. **232.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l'8 dicembre 1997.**

**00G0276**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 136

MINISTERO DELLA SANITÀ

**Provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano:** Innohep - Zytram XL - Salbutamolo - Armonil - Flutamide - Ephelia - Tevetenz - Alpran - Benaprex - Nasonex - Rinelon - Uniclar - Calcium Vit D Sandoz - Quomem - Zyban - Corzen - Optinate - Avestra - Ratacand Plus - Actonel - Fortipan - Blopresid - Corixil - Angiosan - Coangiosan.

**Provvedimenti di modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso umano:** Endorem - Colazide - Balzide - Genotropin - Granocyte - Myelostim (Licenza Granocyte) - Cosopt - Enantyum - Ketesse - Vesanoid - Armidex - Amaryl.

**00A11553**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2000, n. **233.**

**Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, concernente le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'articolo 14, il quale prevede che, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o più regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988 n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e la cancellazione, le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di vigilanza;

Visto il regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al predetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000, sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, di seguito denominato decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;»; *b)* dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* da un componente designato dal presidente della commissione nazionale per le società e la borsa (Consob);»;

Art. 2.

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 del decreto dopo le parole: «come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, e successive modificazioni.».

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui al primo, al secondo ed al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto sono abrogate.

Art. 4.

1. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel comma 1 le parole: «entro novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni»;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che può ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione».

Art. 5.

1. All'articolo 9 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel comma 1, le parole: «dalla data di iscrizione nel registro.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.»;

*b)* dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le domande di iscrizione nel registro del tirocinio ricevute successivamente alla data del 1° maggio 1998.

*2-ter.* Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, accerta il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, avuto riguardo al rispetto delle forme e delle modalità previste dall'articolo 43.».

Art. 6.

1. All'articolo 10 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel comma 7, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

*b)* nel comma 8, le parole: «commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7»;

*c)* dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«*8-bis.* Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il

tirocinio è automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

*8-ter.* Il decesso ovvero la impossibilità di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attività svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione centrale può richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti.».

Art. 7.

1. L'articolo 19 del decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Materie delle prove di esame).* — 1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.

2. Ciascuna prova scritta verte su una o più materie, scelte tra quelle elencate, rispettivamente, nelle lettere da *a)* a *d)*, da *e)* ad *h)* e da *i)* a *m)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La prova orale verte su tutte le materie elencate nella predetta disposizione.».

Art. 8.

1. La disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 27 del decreto è abrogata.

Art. 9.

1. Nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 30 del decreto, dopo le parole: «al richiedente» sono aggiunte in fine le seguenti: «a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami.».

Art. 10.

1. Nel comma 1 dell'articolo 32 del decreto, le parole: «acquisisce per il tramite del Ministero di grazia e giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce anche direttamente».

Art. 11.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 del decreto é inserito il seguente: «3-bis.

Le disposizioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 non si applicano nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di ogni altro ente pubblico.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

*Visto, il Guardasigilli:* FASSINO
*Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2000*
*Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 5*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

– L'art. 87, comma 5, della Costituzione, conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare decreti aventi valore di leggi e i regolamenti.

– Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;»

– Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili);

«Art. 14 *(Regolamento di esecuzione).* — 1. *(Omissis).*

2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali».

*Nota all'art. 1:*

– Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile) come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2. *(Composizione della commissione centrale per i revisori contabili)*. — 1. La commissione centrale è composta:

*a)* dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

*b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente;*

*b-bis) da un componente designato dal presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);*

*b)* dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

*c)* da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

*d)* da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

*e)* da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

*f)* da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia;

*g)* da un rappresentante dell'associazione fra le società italiane per azioni, designato dal presidente dell'associazione medesima;

*h)* da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

*i)* da tre revisori contabili, designati dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, come segue:

1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni».

*Nota all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 4 *(Compensi spettanti ai componenti e al segretario della Commissione)*. — 1. Per la tenuta del registro del tirocinio e del registro dei revisori contabili, sono corrisposti ai componenti e al segretario della commissione i compensi indicati all'art. 5 della legge *8 dicembre 1956, n. 1378*, come sostituito dall'art. 1 della legge *31 dicembre 1962, n. 1866*, *e successive modificazioni.»*

*Nota all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 7 *(Domanda di iscrizione)*. — 1. La domanda di iscrizione nel registro del tirocinio, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero di grazia e giustizia ed è presentata direttamente ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara:

*a)* cognome, nome, luogo e data di nascita;

*b)* residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa è fissata all'estero, il domicilio in Italia;

*c)* attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o l'ente di appartenenza;

*d)* titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*;

*e)* il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 del decreto legislativo citato;

*f)* il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative a tutti i provvedimenti concernenti il tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.

3. *Omissis.*

La commissione ha facoltà di verificare, presso le pubbliche amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della *legge 4 gennaio 1968, n. 15*.

4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:

*a)* la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 6;

*b)* la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del revisore contabile presso il quale si intende svolgere il tirocinio, ovvero, per il dipendente pubblico, la dichiarazione dell'amministrazione che designa l'impiegato ai sensi dell'art. 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale viene svolto il tirocinio;

*c)* titolo di studio di cui al comma 2, lettera *d)*, in originale o in copia autentica, ovvero certificato sostitutivo del medesimo.»

*Nota all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 8 *(Iscrizione nel registro del tirocinio)*. — 1. Sulla domanda di iscrizione provvede, con decreto, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, su proposta della commissione, adottata *entro centoventi giorni* dalla data di presentazione o di ricezione della domanda stessa.

*2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che può ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione.»*

*Nota all'art. 5:*

— Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 9 *(Durata e contenuto del tirocinio)*. — 1. Il tirocinio ha la durata di tre anni decorrente *dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.*

2. Il tirocinio è svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore contabile, e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

2-bis. *La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le domande di iscrizione nel registro del tirocinio ricevute successivamente alla data del 1º maggio 1998.*

2-ter. *Con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, accerta il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, avuto riguardo al rispetto delle forme e delle modalità previste dall'art. 43.»*

*Nota all'art. 6:*

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 10 *(Svolgimento del tirocinio)*. — 1. Il tirocinio è svolto presso un revisore contabile, anche nell'ambito di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la commissione nazionale per le società e la borsa.

2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, la cui attività abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e consolidati. Il dipendente pubblico può appartenere ad un ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante.

3. Il dipendente pubblico che intende svolgere il tirocinio, fa istanza all'ente di appartenenza, che articola l'orario di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli lo svolgimento del tirocinio.

4. Il dipendente pubblico fa altresì istanza ad una delle pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, la quale provvede a designare il proprio dipendente abilitato al controllo legale dei conti di cui al comma 2.

5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso cui è svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare corsi di preparazione o altri corsi di studio presso facoltà universitarie economiche o giuridiche, purché tale frequenza non pregiudichi il tirocinio stesso.

6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i sessanta giorni successivi, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attività di revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

7. La relazione di cui al *comma 6* asseverata dal soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio è trasmessa alla commissione.

8. L'obbligo della relazione, con le modalità indicate nei *commi 6 e 7*, sussiste anche nel corso dell'anno, in caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore contabile o funzionario pubblico.

*8*-bis. *Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.*

*8*-ter. *Il decesso ovvero la impossibilità di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attività svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione centrale può richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti.»*

*Note all'art. 8:*

— Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 27 *(Presentazione della domanda di iscrizione delle società.).* — 1. La domanda di iscrizione delle società, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

*a)* copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con gli eventuali atti modificativi;

*b) (Omissis);*

*c)* la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'art. 29.

2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.

3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti, nei confronti degli amministratori della società, in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del *decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette senza ritardo le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.»

*Nota all'art. 9:*

— Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 30 *(Esame delle domande e iscrizione.).* — 1. Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro mesi dalla presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata.

2. La commissione esegue i controlli necessari per verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.

3. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono assunti, su proposta della commissione, con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il provvedimento è comunicato al richiedente *a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».*

*Nota all'art. 10:*

— Si riporta il testo dell'art. 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 32 *(Iniziativa per l'avvio dei procedimenti.).* — 1. La commissione centrale, a seguito di esposti o notizie ad essa pervenuti, ovvero d'ufficio, *acquisisce anche direttamente* informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 88 del 1992 o circa i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo medesimo, dandone notizia all'interessato ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I provvedimenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo citato sono trasmessi alla commissione.

3. La commissione, se ritiene infondate le notizie ad essa pervenute, propone al direttore generale degli affari civili del Ministro di grazia e giustizia l'archiviazione degli atti. La proposta non è vincolante».

*Nota all'art. 11:*

— Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1998, n. 99, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 39 *(Sospensione del revisore contabile).* — 1. Se emergono fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni dispone la sospensione dell'iscritto per un periodo non superiore ad un anno ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88

2. L'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti deve ritenersi gravemente compromessa se:

*a)* emergono fatti che denotano grave incapacità tecnica, o, per le società, grave incapacità organizzativa, ovvero mancanza di integrità morale dell'iscritto o dei soggetti di cui questi si avvale per svolgere la sua attività;

*b)* emergono fatti che denotano gravi negligenze commesse dall'iscritto;

*c)* l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono con il soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano intrattenuti nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

*d)* l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono legati alla società o all'ente che conferisce l'incarico, o a società o enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

*e)* l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono amministratori della società o dell'ente che conferisce l'incarico o di società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

*f)* l'iscritto è eletto sindaco o evita la decadenza dalla carica, tacendo consapevolmente sulla ricorrenza di una delle situazioni indicate nell'art. 2399 del codice civile diverse da quelle indicate nell'art. 2382 del codice civile;

*g)* l'iscritto persona fisica, o il legale rappresentante della società di revisione, viene sottoposto a misure cautelari;

*h)* emerge ogni altro fatto dal quale possa desumersi che nel caso concreto è compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.

3. L'impiego del tirocinante, per servizi di segreteria o per attività estranee a quelle proprie della funzione di revisore contabile, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto presso il quale il tirocinio viene svolto.

*3*-bis. — *Le disposizioni di cui alle lettere* d) *ed* e) *del comma 2 non si applicano nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di ogni altro ente pubblico».*

**00G0284**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Welko industriale, unità di Spino d'Adda.** (Decreto n. 28518).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Welko industriale inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 16 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 aprile 2000 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 17 aprile 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico industria applicato — a 15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 37 unità su un organico complessivo di 145 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 17 aprile 2000 al 16 aprile 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Welko industriale, con sede in Milano, unità di Spino D'Adda (Cremona) (NID 0003000010), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 15 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 37 unità, su un organico complessivo di 145 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Welko industriale, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11559**

DECRETO 6 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavanderia Val Vibrata, unità di Nereto - zona industriale.** (Decreto n. 28519).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Lavanderia Val Vibrata inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 3 gennaio 2000, relativa al periodo dal 19 ottobre 1999 al 18 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 10 marzo 2000;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 15 ottobre 1998 e 14 ottobre 1999 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 19 ottobre 1998, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore lavanderie industriali applicato — a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità su un organico complessivo di 34 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 19 ottobre 1999 al 18 ottobre 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavanderia Val Vibrata, con sede in Nereto (Teramo), unità di Nereto - Zona industriale (Teramo) (NID 0013000001), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unità, su un organico complessivo di 34 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavanderia Val Vibrata, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11560**

---

DECRETO 6 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, unità di Siracusa.** (Decreto n. 28520).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *A),* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *E)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *B)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 del 3 ottobre 1996;

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *B)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito- con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania), unità di Siracusa, per un massimo di 4 unità lavorative, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 31 agosto 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 2 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11561**

---

DECRETO 17 luglio 2000.

**Accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. l'Unità editrice multimediale, unità di redazione di Bologna e redazione di Firenze.** (Decreto n. 28550).

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 18 gennaio 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. l'Unità editrice multimediale e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 della ditta S.p.a. l'Unità editrice multimediale, con sede in Roma e unità di redazione di Bologna e redazione di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11562**

---

DECRETO 17 luglio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Società tecnica internazionale - Sotecni, unità di Roma.** (Decreto n. 28551).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 6 marzo 1997 al 5 marzo 1998, dalla ditta S.p.a. Società tecnica internazionale - Sotecni;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 marzo 1997 al 5 marzo 1998, della ditta S.p.a. Società tecnica internazionale - Sotecni con sede in Roma unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11563**

---

DECRETO 17 luglio 2000.

**Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Albright & Wilson Patrica, unità di Patrica.** (Decreto n. 28552).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º febbraio 2000 al 31 luglio 2000, dalla ditta S.r.l. Albright & Wilson Patrica;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º febbraio 2000 al 31 luglio 2000, della ditta S.r.l. Albright & Wilson Patrica, con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), unità di Patrica (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11564**

---

DECRETO 17 luglio 2000.

**Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Bayer Biologicals, unità di Sovicille.** (Decreto n. 28553).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 28 luglo 1997 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 28 ottobre 1996, il trattamento straordinario di intgrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo dal 1º luglio 1998-31 ottobre 1998;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º novembre 1998 al 31 ottobre 1999, dalla ditta S.r.l. Bayer Biologicals;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1º novembre 1998 al 31 ottobre 1999, della ditta S.r.l. Bayer Biologicals, sede in Milano, unità di Sovicille (Siena).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11565**

---

DECRETO 17 luglio 2000.

**Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. F.lli Bassilichi, dal 1º luglio 1999 S.p.a. Bassilichi, unità di Firenze e Roma.** (Decreto n. 28554).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 20 luglio 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 15 giugno 1998, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 15 giugno 1998-14 giugno 1999;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 15 giugno 1999 al 14 giugno 2000, dalla ditta S.p.a. F.lli Bassilichi dal 1° luglio 1999 S.p.a. Bassilichi;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 15 giugno 1999 al 14 dicembre 1999, della ditta S.p.a. F.lli Bassilichi dal 1° luglio 1999 S.p.a. Bassilichi, sede in Firenze, unità di Firenze e Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11566**

---

DECRETO 17 luglio 2000.

**Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Società Bagnoli, unità di Cantiere Bagnoli.** (Decreto n. 28555).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 29 maggio 1998 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della ditta di seguito menzionata, per il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1998;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, dalla ditta S.p.a. società Bagnoli;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Società Bagnoli, sede in Bagnoli (Napoli), unità di Cantiere Bagnoli (Napoli).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11567**

---

DECRETO 17 luglio 2000.

**Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. O.P.C., unità di Benevento.** (Decreto n. 28556).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. O.P.C.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 19 aprile 1999 al 18 aprile 2000, della ditta S.p.a. O.P.C., sede in Apice (Benevento), unità di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* MORESE

**00A11568**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla ditta S.p.a. L'Unità editrice multimediale, unità di redazione di Bologna e redazione di Firenze.** (Decreto n. 28564).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. L'Unità editrice multimediale;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. L'Unità editrice multimediale, sede in Roma, unità di redazione di Bologna, per un massimo di 10 unità lavorative in CIGS, redazione di Firenze, per un massimo di 2 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11574**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Nervesa moda uomo, unità di Nervesa della Battaglia.** (Decreto n. 28565).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 81, comma 10, della legge n. 448/1998;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nervesa moda uomo tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nervesa moda uomo, con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso), unità di Nervesa della Battaglia (Treviso), per un massimo di 30 unità lavorative per il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 3 maggio 2000 con decorrenza 1° marzo 2000, art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11575**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Unisys Italia, unità di Castenaso, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino.** (Decreto n. 28566).

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Unisys Italia tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 25 novembre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 ottobre 1999, è prorogata la correspon-

sione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano, unità di Castenaso (Bologna) (NID 9708BO0033), per un massimo di una unità lavorativa; Firenze (NID 9609FI0027), per un massimo di una unità lavorativa; Genova (NID 9704GE0084), per un massimo di una unità lavorativa; Milano (NID 9703MI0093), per un massimo di 27 unità lavorative; Napoli (NID 9715NA0014), per un massimo di 3 unità lavorative; Padova (NID 9706PD0037), per un massimo di 4 unità lavorative; Palermo, per un massimo di 2 unità lavorative; Roma (NID 9712RM0056), per un massimo di 20 unità lavorative; Torino (NID 9701TO0039), per un massimo di 3 unità lavorative, per il periodo dal 25 maggio 1997 al 24 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1997 con decorrenza 25 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11576**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Liguria, unità di Poggio San Vicino.** (Decreto n. 28567).

## IL DIRETTORE GENERALE
### DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società Consorzio Liguria inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 26 aprile 2000, relativa al periodo dal 29 marzo 2000 al 28 marzo 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 8 luglio 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 marzo 1999 e 10 marzo 2000 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 29 marzo 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile applicato — a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità su un organico complessivo di 200 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 29 marzo 2000 al 28 marzo 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia), unità di Poggio San Vicino (Macerata), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a

25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità, su un organico complessivo di 200 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Liguria a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11577**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Liguria, unità di Brugnato.** (Decreto n. 28568).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società Consorzio Liguria inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 11 maggio 2000, relativa al periodo dal 5 aprile 2000 al 4 aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1999;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 2 aprile 1999 e 29 aprile 2000 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 5 aprile 1999, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato — a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 91 unità, su un organico complessivo di 200 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 5 aprile 2000 al 4 aprile 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Liguria, con sede in Brugnato (La Spezia), unità di Brugnato (La Spezia) (NID 0004000001), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 91 unità, su un organico complessivo di 200 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Liguria a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti

dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11578**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.O.I., unità di Cisterna di Latina.** (Decreto n. 28583).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. F.O.I. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.O.I., con sede in Cremona, unità di Cisterna di Latina (Latina) (NID 9912LT0025), per un massimo di 38 unità lavorative, per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente nomativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11616**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Rifle, unità di Barberino di Mugello.** (Decreto n. 28584).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Super Rifle tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 luglio 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino di Mugello (Firenze), unità di Barberino di Mugello (Firenze) (NID 9909FI0031), per un massimo di 180 unità lavorative, per il periodo dal 9 agosto 1999 all'8 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1999 con decorrenza 9 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11617**

---

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Vercelli, unità di Vercelli.** (Decreto n. 28585).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali datato 30 settembre 1995 con il quale la S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Vercelli è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istanza presentata dal liquidatore della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 marzo 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Vercelli, sede di Vercelli, unità di Vercelli (NID 0001VC0001), per un massimo di 3 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 2000 al 3 settembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 4 settembre 2000 al 3 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale:* DADDI

**00A11618**

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni CAF, unità di S. Giorgio a Cremano.** (Decreto n. 28586).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Confezioni CAF inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 27 marzo 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 marzo 2000 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 6 marzo 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore abbigliamento applicato — a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 40 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 6 marzo 2000 al 5 marzo 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni CAF, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), unità di S. Giorgio a Cremano (Napoli), (NID 0015000009), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 40 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni CAF, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale*: DADDI

**00A11619**

DECRETO 19 luglio 2000.

**Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.C. 3 Confezioni, unità di Locorotondo.** (Decreto n. 28587).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. L.C. 3 Confezioni inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 29 maggio 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 14 maggio 2000 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 15 maggio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore c/terzi applicato — a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, su un organico complessivo di 34 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 15 maggio 2000 al 14 maggio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.C. 3 Confezioni, con sede e unità in Locorotondo (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unità, su un organico complessivo di 34 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.C. 3 Confezioni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2000

*Il direttore generale*: DADDI

**00A11620**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 agosto 2000.

**Attuazione della direttiva 1999/52/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto l'art. 229 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, che attua le prescrizioni di cui alla direttiva 96/96/CE del Consiglio dell'Unione europea, relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, del 27 novembre 1998;

Visto, in particolare, l'allegato II, punti 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 e 8.2.3.3., con cui sono state indicate le modalità di controllo tecnico relativo alle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli con motore ad accensione spontanea;

Vista la direttiva 1999/52/CE della Commissione dell'Unione europea, del 26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Considerato che con la direttiva 1999/52/CE, da ultimo citata, sono stati introdotti dettagliati adeguamenti tecnici al fine del miglioramento della qualità dei controlli sulle emissioni degli autoveicoli a motore diesel (ad accensione spontanea), con decorrenza 1° ottobre 2000;

Considerato, pertanto, che a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2000, non sarà più applicabile l'allegato II, del citato decreto ministeriale n. 408/1998, punti 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 e 8.2.3.3., in quanto non adeguato alle indicazioni contenute nella più volte citata direttiva della Commissione Unica europea;

Ritenuta, peraltro, la necessità di dare concreta attuazione alla direttiva 1999/52/CE, disponendo l'applicazione a far data dal 1° ottobre 2000, delle suddette nuove modalità di controllo delle emissioni degli autoveicoli con motore ad accensione spontanea nella stessa indicate, e riportate nell'allegato 1 al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione della direttiva 1999/52/CE della Commissione dell'Unione europea, del 26 maggio 1999, a decorrere dal 1° ottobre 2000, non è più applicabile l'allegato II, punti 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2 e 8.2.3.3., del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2000, il controllo delle emissioni degli autoveicoli con motore ad accensione spontanea avviene secondo le modalità tecniche indicate nell'allegato 1 al presente decreto, in luogo dell'allegato II di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2000

*Il Ministro:* BERSANI

---

ALLEGATO 1

Autoveicoli con motore ad accensione spontanea.

*a)* Misurazione dell'opacità dei gas in libera accelerazione (motore disinnestato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con cambio in folle e frizione innestata.

*b)* Condizionamento del veicolo:

1) I veicoli possono essere sottoposti a prova senza condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche soddisfacenti.

2) Fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto *d)* 5), la prova non può essere considerata negativa se il veicolo non è stato condizionato conformemente alle prescrizioni che seguono.

3) Il motore deve aver raggiunto la temperatura di esercizio, ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello dell'olio, deve essere di almeno 80° C, o corrispondere alla normale temperatura di esercizio, se essa è inferiore, o ancora la temperatura del blocco motore, misurata mediante il livello delle radiazioni infrarossi, deve essere almeno, equivalente. Se, per la configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione è impraticabile, la normale temperatura di esercizio del motore può essere ottenuta in altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del motore.

4) L'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.

*c)* Procedura di prova:

1) Esame visivo delle parti rilevanti dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni.

2) Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel caso di veicoli pesanti a motore diesel, ciò implica un intervallo di dieci secondi dopo aver rilasciato l'acceleratore.

3) Per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in modo da ottenere l'erogazione massima della pompa di iniezione.

4) Durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. Ciò può essere verificato ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio dell'acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell'allegato I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi.

*d)* Valori limite:

1) Il livello di concentrazione non dovrà essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente al decreto ministeriale 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 72/306/CEE del consiglio.

2) Ove tale dato non sia ancora disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento per:

i veicoli dotati di motore ad aspirazione naturale: 2,5 $m^{-1}$;

i veicoli dotati di motore a turbocompressione: 3,0 $m^{-1}$;

oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchio diverso da quello utilizzato per l'omologazione CE.

3) I veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980, sono esentati da tali requisiti.

4) Si considera che veicoli non abbiano superato la prova solo se la media aritmetica dei valori registrati in almeno gli ultimi tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite. Ciò può essere calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media registrata o in base ai risultati di un qualsiasi altro calcolo statistico che tenga conto della dispersione delle misurazioni.

5) Al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni del punto 8.2.2., *d)*, 4), si considera che un veicolo non ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente superiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo tre cicli di spurgo (o metodo equivalente), come previsto dal precedente punto *b)* 3).

Sempre al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizione 8.2.2.,*d)*, 4), si considera che un veicolo ha superato la prova se i valori registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo di tre cicli di spurgo ( o metodo equivalente) come previsto dal precedente punto *b)* 3).

6) Per il controllo previsto al punto *c)* deve essere utilizzato un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'articolo 241 e dall'appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

**00A11547**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 agosto 2000.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. A.B.R., in Milano.**

Il DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto il decreto in data 23 marzo 1983 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. A.B.R.;

Visto il proprio provvedimento in data 29 settembre 1999 con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto della gestione e il piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 4 maggio 2000, con la quale il commissario, dichiara di aver adempiuto a tutte le formalità ed ai pagamenti previsti dal piano di riparto finale prima citato e chiede che venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.r.l. A.B.R.;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto ormai necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma, della citata legge n. 95/1979 e dell'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. A.B.R., con sede legale in Milano, Piazza Luigi di Savoia n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 9 agosto 2000

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

*Il direttore generale del tesoro*
GUGLIELMINO

**00A11549**

---

DECRETO 9 agosto 2000.

**Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Enterprise.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1998, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.a. Enterprise, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stata disposta la continuazione all'esercizio provvisorio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, dott. Patrizio Schmidlin, in data 3 luglio 2000 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno;

Ravvisato che sussistono i presupposti per la concessione di tale prorogra;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituto dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Rilevato che ai fini delle sopracitate disposizioni l'attività in oggetto rientra tra le attività di competenza dirigenziale;

Decreta:

*Articolo unico*

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Enterprise è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 7 agosto 2000.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2000

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

*Il direttore generale del tesoro*
GUGLIELMINI

**00A11593**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 agosto 2000.

**Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 1, prima emissione della serie triennale «Storia della lira».**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 503259, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000, concernente la prima emissione di monete d'argento da L. 1 della serie triennale «Storia della lira»;

Considerata la necessità:

di disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete nelle due versioni: «fior di conio» e «proof»;

di favorire la vendita delle monete in questione anche attraverso l'acquisto diretto presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Decreta:

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il dittico delle monete d'argento da L. 1, celebrative della «Storia della lira» mill. 1999, con le modalità e alle condizioni di seguito riportate:

entro il 31 gennaio 2001 sia tramite versamento sul conto corrente postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato «emissione numismatica» - piazza G. Verdi, 10 Roma - sia tramite versamento sul conto corrente bancario n. 11000/49 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso la Banca popolare di Sondrio - coordinate: ABI 5696 CAB 3200 (dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22) - ag. Roma 11 - via Carlo Alberto 6/A - Roma;

dal 2 ottobre 2000 al 31 gennaio 2001 direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - via Principe Umberto, 4 - Roma.

Prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizioni incluse, per ogni dittico acquistato:

*a)* in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi: L. 60.000 pari a €. 30,99;

da 101 a 2.000 pezzi: L. 57.600 pari a €. 29,75

oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi: L. 55.200 pari a €. 28,51;

*b)* in versione proof:

da l a 100 pezzi: L. 110.000 pari a €. 56,81

da l01 a 1.000 pezzi: L. 105.600 pari a €. 54,54

oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi: L. 101.200 pari a €. 52,27.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di monete richiesti dall'Istituto stesso.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2000

*Il direttore generale:* GUGLIELMINO

**00A11546**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2000.

**Assunzione a carico dello Stato delle garanzie prestate da soci di cooperative a favore delle cooperative stesse, ai sensi della legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis*, di conversione con modificazioni del decreto-

legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1 comma 1-*bis;*

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1995, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis;*

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1995 n. 83667;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con sentenza n. 418 del 19 aprile 2000 ha accolto i ricorsi presentati da Vincenzo Pacchiarini, Teodoro Fontetrosciani Continelli e Giampaolo Di Cesare, soci fideiussori della cooperativa G. Di Vittorio, contro il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, ora Ministero delle politiche agricole e forestali, annullando il decreto ministeriale 18 dicembre 1995 nella parte in cui esclude la cooperativa Di Vittorio dall'accollo a carico dello Stato ai sensi della legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis,* delle garanzie prestate dai soci ricorrenti;

Considerato che la predetta sentenza è immediatamente esecutiva, anche se sarà gravata da appello da proporsi da questa amministrazione tramite l'avvocatura generale;

Esaminate nel merito le domande e la documentazione allegata,presentate dai suddetti soci garanti;

Preso atto della annotazione riportata nella scheda A4 dal curatore che dichiara che i debiti della cooperativa garantiti da Teodoro Fontetrosciani Continelli ed altri sono stati pagati dai soci fideiussori e che conseguentemente non sono stati mai iscritti al passivo della procedura concorsuale;

Preso atto che i crediti garantiti da Vincenzo Pacchiarini sono stati soddisfatti dalla procedura;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, punto 1, del decreto ministeriale 2 febbraio 1994, sono ammesse all'intervento finanziario le garanzie prestate per crediti ammessi nello stato del passivo e nei limiti da esso risultanti;

Constatata la regolarità dell'istanza presentata da Giampaolo Di Cesare;

Decreta:

Art. 1.

La garanzia prestata da Giampaolo Di Cesare socio della cooperativa G. Di Vittorio a favore della Banca Toscana è inserita nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996, al n. 64;

Art. 2.

Le garanzie prestate dal socio Vincenzo Pacchiarini a favore dell'Istituto federale credito agricolo italiano rimangono escluse in quanto il relativo debito iscritto al passivo è stato soddisfatto in sede di riparto parziale;

Art. 3.

Le garanzie prestate dal socio Teodoro Fontetrosciani Continelli rimangono escluse in quanto il debito non risulta iscritto nello stato del passivo della procedura concorsuale;

Art. 4.

In conseguenza della modifica di cui all'art. 1 la garanzia prestata da Anelli socio della Cooperativa Fruttarda assume la posizione 65 del su citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive.

Art. 5.

Le determinazioni assunte con il presente decreto potranno essere modificate in relazione agli esiti del ricorso che sarà promosso dal Ministero avverso la sentenza n. 418 del 19 aprile 2000 innanzi al Consiglio di Stato.

Roma, 7 agosto 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**00A11548**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 2000.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Optison» octofluoropropano.** (Decreto UAC/C/N. 105/2000).

*Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale OPTISON - octofluoropropano, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/98/065/001 OPTISON - sospensione iniettabile 1 flacone vetro 3 ml EV;*

*EU/1/98/065/002 OPTISON - sospensione iniettabile 5 flaconi vetro 3 ml EV.*

*Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical Gmbh.*

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 febbraio 1997 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Optison»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 9/10 maggio 2000 dalla commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Optison» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale OPTISON nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Optison»:

1 flac. vetro da 3 ml ev;

A.I.C. n. 034650010/E (in base 10), 111FWU (in base 32);

5 flac. vetro 3 ml ev;

A.I.C. n. 034650022/E (in base 10), 111FX6 (in base 32);

Art. 2.

La specialità medicinale «Optison» è classificata come segue:

«Optison», 1 flac. vetro 3 ml classe H.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 180.000 (ex factory, IVA esclusa)

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 297.100 (IVA inclusa).

L'altra confezione è classificata in classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 24 maggio 2000

*Il dirigente generale:* MARTINI

**00A11554**

---

DECRETO 19 giugno 2000.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Temodal» temozolomide.** (Decreto UAC/C/N. 106/2000).

*Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale TEMODAL - temozolomide, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/98/096/001 TEMODAL - 5 mg capsula rigida - 1 flacone - 5 capsule uso orale;*

*EU/1/98/096/002 TEMODAL - 5 mg capsula rigida - 1 flacone - 20 capsule uso orale;*

*EU/1/98/096/003 TEMODAL - 20 mg capsula rigida - 1 flacone - 5 capsule uso orale;*

*EU/1/98/096/004 TEMODAL - 20 mg capsula rigida - 1 flacone - 20 capsule uso orale;*

*EU/1/98/096/005 TEMODAL - 100 mg capsula rigida - 1 flacone - 5 capsule uso orale;*

*EU/1/98/096/006 TEMODAL - 100 mg capsula rigida - 1 flacone - 20 capsule uso orale;*

*EU/1/98/096/007 TEMODAL - 250 mg capsula rigida - 1 flacone - 5 capsule uso orale;*

*EU/1/98/096/008 TEMODAL - 250 mg capsula rigida - 1 flacone - 20 capsule uso orale.*

*Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.*

## IL DIRIGENTE GENERALE
### DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 30 gennaio 1998 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Temodal»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera H) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economico (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 6/7 giugno 2000 dalla commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Temodal» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale TEMODAL nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Temodal»:

5 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale;

A.I.C. n. 034527010/E (in base 10), 10XPT2 (in base 32);

5 mg capsula rigida 1 bottiglia 20 capsule uso orale;

A.I.C. n. 034527022/E (in base 10), 10XPTG (in base 32);

20 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale;

A.I.C. n. 034527034/E (in base 10), 10XPTU unico (in base 32);

20 mg capsula rigida 1 bottiglia 20 capsule uso orale;

A.I.C. n. 034527046/E (in base 10), 10XPU6 (in base 32);

100 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale;

A.I.C. n. 034527059/E (in base 10), 10XPUM (in base 32);

100 mg capsula rigida 1 bottiglia 20 capsule uso orale;

A.I.C. n. 034527061/E (in base 10), 10XPUP (in base 32);

250 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale;

A.I.C. n. 034527073/E (in base 10), 10XPV1 (in base 32);

250 mg capsula rigida 1 bottiglia 20 capsule uso orale;

A.I.C. n. 034527085/E (in base 10), 10XPVF (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Temodal» è classificata come segue:

«Temodal»: 5 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 44.125 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 72.800 (IVA inclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta ad applicare uno sconto minimo agli ospedali del 7%.

«Temodal»: 20 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 176.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 291.300 (IVA inclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta ad applicare uno sconto minimo agli ospedali del 7%.

«Temodal»: 100 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 882.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.221.000 (IVA inclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta ad applicare uno sconto minimo agli ospedali del 7%.

TEMODAL: 250 mg capsula rigida 1 bottiglia 5 capsule uso orale classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 2.206.250 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 2.928.800 (IVA inclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta ad applicare uno sconto minimo agli ospedali del 7%.

L'azienda si impegna inoltre a non commercializzare le altre confezioni.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 19 giugno 2000

*Il dirigente generale:* MARTINI

**00A11555**

DECRETO 7 luglio 2000.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Azopt» brinzolamide.** (Decreto UAC/C/N. 107/2000).

*Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale AZOPT - brinzolamide, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*AZOPT 10 mg/ml collirio sospensione - 1 flacone (LDPE) - 5 ml uso oculare;*

*AZOPT 10 mg/ml collirio sospensione - 1 flacone (LDPE) - 10 ml uso oculare.*

*Titolare A.I.C.: Alcon Laboratories Ltd.*

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 30 gennaio 1998 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azopt».

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 20-21 giugno 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Azopt» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AZOTP nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Azopt»:

10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (LDPE) 5 ml uso oculare;

A.I.C. n. 034770014/E (in base 10), 11532Y (in base 32);

10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (LDPE) 10 ml uso oculare;

A.I.C. n. 034770026/E (in base 10), 11533B (in base 32);

Art. 2.

La specialità medicinale «Azopt» è classificata come segue:

«Azopt» 10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (LDPE) 5 ml uso oculare classe «A» con nota 78.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 17.571 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 29.000 (IVA inclusa);

«Azopt» 10 mg/ml collirio sospensione 1 flacone (LDPE) 10 ml uso oculare classe «C»;

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 7 luglio 2000

*Il dirigente generale:* MARTINI

**00A11556**

DECRETO 8 agosto 2000.

**Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hepatect 2000».**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h),* comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 28 luglio 2000 della ditta Biotest Italia S.r.l., sita in via Leonardo da Vinci n. 43 - Trezzano sul Naviglio (Milano), rappresentante in Italia della Biotest Pharma GmbH di Dreieich (Germania), effettuata ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 178/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

L'autorizzazione all'immisssione in commmercio della sottoelencata specialità medicinale è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni.

HEPATECT 2000, 1 flacone da 40 ml, A.I.C. n. 025900034 ditta Biotest Pharma GmbH rappresentata in Italia dalla ditta Biotest Italia S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 8 agosto 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A11557**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento della personalità giuridica della «Venerabile Arciconfraternita di Santa Caterina da Siena», in Roma**

Con decreto ministeriale del 27 luglio 2000, la «Venerabile Arciconfraternita di Santa Caterina da Siena», con sede in Roma, è stata riconosciuta persona giuridica di diritto privato a livello territoriale nazionale con l'approvazione del relativo statuto allegato all'atto pubblico del 3 dicembre 1999, numero di repertorio 16106/1970, a rogito del notaio dott. Ludovico Perna, notaio in Roma.

**00A11592**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Autorizzazione alla «Società per azioni Borghetto magazzini generali e frigoriferi di Brescia», in Brescia a gestire un magazzino generale.**

Con decreto ministeriale 31 luglio 2000 la «Società per azioni Borghetto magazzini generali e frigoriferi di Brescia», con sede in Brescia via S. Giovanni Bosco, 17 è autorizzata ad ivi gestire un magazzino generale.

**00A11551**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 23 agosto 2000*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8918 |
| Yen giapponese | 95,70 |
| Dracma greca | 337,37 |
| Corona danese | 7,4569 |
| Corona svedese | 8,3560 |
| Sterlina | 0,60270 |
| Corona norvegese | 8,0525 |
| Corona ceca | 35,333 |
| Lira cipriota | 0,57241 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 261,05 |
| Zloty polacco | 3,8753 |
| Tallero sloveno | 208,7899 |
| Franco svizzero | 1,5525 |
| Dollaro canadese | 1,3237 |
| Dollaro australiano | 1,5659 |
| Dollaro neozelandese | 2,0715 |
| Rand sudafricano | 6,2390 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A11754**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Approvazione della delibera n. 2/2000, adottata in data 18 febbraio 2000 dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.**

Con ministeriale n. 9PS/81432/RAP-L-29-*bis* del 5 luglio 2000 è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 2/2000, assunta dal consiglio di amministrazione dell'Enasarco nella seduta del 18 febbraio 2000, concernente l'eliminazione dal testo regolamentare del requisito dell'iscrizione al ruolo degli agenti di cui alla legge n. 204/1985, quale condizione necessaria per l'iscrivibilità alla Fondazione.

**00A11550**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

**Modificazioni allo statuto della Medital Assistance S.p.a., in Roma**

Con provvedimento n. 1650 del 2 agosto 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Medital Assistance S.p.a. con le modifiche deliberate in data 14 aprile e 28 giugno 2000 dalle assemblee straordinarie degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità di comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze); art. 25 (Riformulazione dell'articolo: «La nomina del collegio sindacale spetta all'assemblea ordinaria. Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.» — in luogo della precedente previsione statutaria: «Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Per la loro nomina deve provvedere l'assemblea nei modi e termini di legge». Nuova disciplina in materia di: *a)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *b)* nomina del presidente del collegio sindacale: modalità e criteri; *c)* rieleggibilità dei sindaci effettivi e supplenti; *d)* determinazione del compenso annuo per i sindaci: modalità; *e)* possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea ed il consiglio di amministrazione: modalità).

**00A11552**

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di luglio 2000, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).**

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1999 e 2000 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

| ANNI e MESI | | INDICI (Base 1995=100) | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dell'anno precedente | di due anni precedenti |
| 1999 | Luglio | 109,4 | 1,7 | 3,5 |
| | Agosto | 109,4 | 1,6 | 3,5 |
| | Settembre | 109,7 | 1,8 | 3,6 |
| | Ottobre | 109,9 | 1,8 | 3,5 |
| | Novembre | 110,3 | 2,0 | 3,6 |
| | Dicembre | 110,4 | 2,1 | 3,7 |
| | *Media* | *109,3* | | |
| 2000 | Gennaio | 110,5 | 2,1 | 3,5 |
| | Febbraio | 111,0 | 2,4 | 3,6 |
| | Marzo | 111,3 | 2,5 | 3,9 |
| | Aprile | 111,4 | 2,2 | 3,8 |
| | Maggio | 111,7 | 2,3 | 3,9 |
| | Giugno | 112,1 | 2,7 | 4,2 |
| | Luglio | 112,3 | 2,7 | 4,4 |

**00A11607**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al titolo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, riguardante il «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà.».** (Titolo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 2000).

Nel titolo relativo al decreto citato in epigrafe riportato nel sommario, alla pag. 4, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure *private* e limitative della libertà.», leggasi: «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure *privative* e limitative della libertà.».

**00A11664**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651197/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.